

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XVIII**
N. **93**

VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

DOCUMENTO FINALE **ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento sulla:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'importazione di beni culturali (COM(2017)375 *final*).

Approvato il 19 ottobre 2017

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)375 *final*)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017)375);

premesso che:

secondo quanto sostenuto nella relazione illustrativa, la proposta mira a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illegalmente da un Paese terzo, contrastare il finanziamento del terrorismo e proteggere il patrimonio culturale, in particolare i reperti archeologici dei Paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati o guerre civili. Nelle stime della Commissione europea, il valore totale del commercio illegale di beni culturali è quantificabile tra i 2,5 e i 5 miliardi di euro annui;

allo stato attuale, l'UE già applica disposizioni specifiche all'importazione di beni culturali dall'Iraq e dalla Siria; ciononostante, non esiste una disciplina generale della materia, per cui l'importazione di beni culturali è soggetta a legislazioni nazionali che prevedono vistose differenze, consentendo in tal modo a esportatori e importatori di trarre vantaggio da tale situazione, agevolando abusi e attività criminali;

è dunque necessario che la Commissione europea adotti iniziative volte a impedire l'importazione e il deposito nell'UE di beni culturali esportati illegalmente da un Paese terzo, attraverso l'in-

troduzione di una disciplina comune armonizzata. In ogni caso, appare poco comprensibile la scelta di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina proposta i beni risalenti a meno di 250 anni. Al riguardo, non risulta, infatti, convincente l'argomentazione sostenuta dalla Commissione europea per cui l'introduzione del requisito dei 250 anni di età sarebbe volto a non ostacolare in misura sproporzionata il commercio di beni culturali, considerato che non si tratta di interferire nel commercio legale di beni culturali, ma di prevenire e contrastare attività criminali. Pertanto, si ritiene opportuno che i negozianti italiani riducano il periodo di anni entro il quale la proposta di regolamento non si applica ad un termine temporale inferiore, puntualizzando anche i termini della delega attribuita in proposito alla Commissione europea, ad oggi eccessiva;

è sommamente opportuno, come previsto dall'articolo 9 della proposta, istituire una banca dati per l'archiviazione e lo scambio aggiornato di informazioni tra gli Stati membri, in analogia con quella in uso in Italia, gestita dal Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale;

considerata la normativa approvata in materia dal nostro Paese, più restrittiva e all'avanguardia delle disposizioni introdotte a livello europeo, risulta opportuno per l'Italia che venga introdotta, nell'articolo la seguente disposizione di salvaguardia: « Sono fatte salve le disposizioni degli Stati membri che prevedono regimi più restrittivi di controllo dell'entrata di

beni culturali nel proprio territorio doganale »;

non appare condivisibile, infine, la scelta, contenuta nello schema di regolamento (articoli 5 e 6, paragrafo 3), di attribuire alle sole autorità doganali il controllo delle dichiarazioni dell'importatore. Tale scelta esclude gli Uffici Esportazione del Ministero dei beni culturali da ogni funzione per l'importazione di « beni culturali » dell'allegato identificati nelle categorie a), b), e), f), g), i), j), k) e l);

la proposta di regolamento si pone nel solco degli impegni internazionali assunti anche a seguito dell'approvazione da parte delle Commissioni Affari esteri e Cultura della Camera dei deputati, in data 5 agosto 2015, della risoluzione Amendola

e altri 8-00130, sui cosiddetti Caschi blu della cultura e, più in generale, sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal terrorismo;

rilevata, infine, la necessità che il presente documento conclusivo sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

e impegna il Governo a condurre le successive fasi del negoziato in sede europea sulla base degli obiettivi elencati in premessa.



170180022600